



# COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Del 19-01-2019

Adunanza ordinaria Prima convocazione – sessione ordinaria

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di gennaio alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

<b>BERTUZZI LUIGI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>COVATI SERGIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>REPETTI ADELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PUGNI ESTER</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>TORRE ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PUGNI DAVIDE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>CIOTTI GIULIANA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MERLI MARIA ANGELA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CAZZARINI EDO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>GUERCI ALBINO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>POGGI MASSIMO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ALESSANDRA PUCILLI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. LUIGI BERTUZZI, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento l'assessore al bilancio Sig.ra Adele Repetti e fa presente che:

- le aliquote 2019 sono invariate;
- è stato dato incarico a una ditta esterna per il recupero dell'evasione.

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ha previsto a decorrere dall'1/01/2014 l'entrata in vigore della IUC (imposta unica comunale), composta dai seguenti tributi: l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/11/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, la tassa sui rifiuti (TARI) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 08 del 26/03/2014 questo comune ha approvato il regolamento per la disciplina della IUC nelle tre componenti: IMU, TARI e TASI;
- la medesima legge 147/2013 ha reso definitiva e non più sperimentale l'applicazione dell'IMU;
- il presupposto d'imposta dell'IMU e, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell'abitazione principale e relativi pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- a norma dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e sue modificazioni ed integrazioni l'IMU non è dovuta in relazione alle seguenti ipotesi:
  - a) unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008;
  - d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale norma va ad integrare quanto previsto dall'art. 3, comma 1,- lett.a) - del vigente regolamento IMU;

- i comuni possono, altresì, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014, a norma dell'art. 1 - comma 708 - della legge n. 147/2013, non sono assoggettati ad imposta;
- a decorrere dall'1/07/2013 sono esenti dall'imposta i fabbricati "merce" costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (D.L. 133/2013);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
  - 1) Aliquota di base 0,76 per cento  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
  - 2) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 24/01/2015 n. 4, convertito nella legge 24/03/2015 n. 34, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica, tra l'altro ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

DATO ATTO, pertanto che i terreni agricoli nel Comune di Coli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area totalmente montana;

PRESO ATTO della disposizione introdotta dall'art. 9 bis del D.L. 47/2014, introdotto con la legge di conversione n. 80/2014, che ha previsto una specifica nuova regolamentazione in materia di IMU per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero stabilendo che. *"A decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

RILEVATO che l'art. 1 - comma 10 - della legge 208/2015 introduce la riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che la legge sopra citata stabilisce altresì:

- la riduzione (25%) delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53);
- l'esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti imbullonati);

RITENUTO, inoltre, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che il comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

TENUTO CONTO che l'amministrazione intende avvalersi anche per l'anno 2018 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 13 - comma 13 bis - del D. L. 201/2011, il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico;

DATO ATTO che per l'anno 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è differito al 28 febbraio;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato il gettito di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando alla base imponibile di tali immobili l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per il 2017;

RICHIAMATO l'art. 10 del decreto legge 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 06/06/2013 n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata dell'imposta è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1 comma, e 147 bis - 1° comma - del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU così come deliberate per l' anno 2017 :
  - a) **aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del 10,00 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
  - b) **aliquota IMU dell'8 per mille**, per le abitazioni locate, previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto;
  - c) **aliquota IMU del 10 per mille**, da applicarsi alle aree fabbricabili;
  - d) **aliquota IMU del 5,50 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A1, A8 e A9, **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, così come individuati nel regolamento per la gestione dell'IMU e nella presente deliberazione;
- 3) **di confermare per l'anno 2019 la detrazione per l'applicazione dell'IMU deliberata per l'anno 2017:** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019 ;**
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 26/03/2014;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all'IMU, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via

telematica.

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica: Favorevole**

Data: 19-01-2019



Il Responsabile del servizio  
**F.to PROF. LUIGI BERTUZZI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile: Favorevole**

Data: 19-01-2019



Il Responsabile del servizio  
**F.to PROF. LUIGI BERTUZZI**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to PROF. LUIGI BERTUZZI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIA ALESSANDRA  
PUCILLI

---

**PUBBLICAZIONE**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB DEL COMUNE DI COLI, accessibile al pubblico, DAL 09/02/2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

ATTESTA  
IL MESSO COMUNALE  
F.to GIOVANNI ROSSI

CERTIFICA  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIA ALESSANDRA  
PUCILLI

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Coli li 09/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA MARIA ALESSANDRA PUCILLI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

Coli li, 09/02/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIA ALESSANDRA  
PUCILLI